



REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 dicembre 2012

I° aggiornamento del 24 marzo 2020

II° aggiornamento del 18 gennaio 2022

III° aggiornamento del 19 luglio 2022

IV° aggiornamento del 27 febbraio 2023

INDICE

1. Premessa	5
1.1 Obiettivi del Regolamento.....	5
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del Regolamento.....	6
2. Contesto normativo di riferimento	6
3. Definizioni	6
4. Definizione del Perimetro dei Soggetti Collegati	10
4.1 Identificazione e Censimento	10
4.2 Obblighi dei Soggetti Collegati, dei dipendenti della Banca e del Personale più Rilevante	11
5. Limiti prudenziali e Livelli di propensione al rischio	12
5.1 Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati	12
5.2 Livello complessivo di propensione al rischio.....	13
5.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali	13
6. Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati	13
6.1 Premessa.....	13
6.2 Operazioni di maggiore rilevanza.....	14
6.3 Operazione di minore rilevanza	14
6.4 Operazioni rientranti nei casi di esenzione	14
6.4.1 Operazioni di importo esiguo	14
6.4.2 Operazioni ordinarie	14
6.4.3 Operazioni rientranti in una delibera-quadro	15
6.5 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB.....	15
6.6 Operazioni compiute con il Personale Rilevante ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione	15
7 Procedure deliberative e definizione dell'Iter	16
7.1 Fase preliminare	16
7.2 Operazioni di maggior rilevanza	16
7.2.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)	16
7.2.2 Fase deliberativa	17
7.3 Operazioni di minor rilevanza	18
7.3.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)	18
7.3.2 Fase deliberativa	18
7.4 Operazioni rientranti nei casi di esenzione.....	19
7.4.1 Operazioni di importo esiguo	19
7.4.2 Operazioni rientranti in una delibera-quadro	19
7.4.3 Operazioni ordinarie	19
7.5 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.....	19

7.6	Operazioni con il Personale Rilevante ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.....	20
8	Operazioni Urgenti.....	20
9	Operazioni di competenza assembleare	21
10	Prestiti concessi agli Esponenti aziendali e alle loro Parti correlate ai sensi dell'art. 88 CRD IV ..	21
11	Politiche dei Controlli Interni.....	21
12	Flussi informativi	22
13	Obblighi informativi in bilancio	23

1. Premessa

1.1 Obiettivi del Regolamento

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate contenuta nella Parte Terza, Capitolo 11 delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia (33°aggiornamento)¹ mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Tali presidi includono la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati (Parti Correlate e soggetti a queste connessi), l'adozione di apposite procedure deliberative ad integrazione dei predetti limiti prudenziali, nonché di specifici assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, la Sezione III delle Disposizioni individua l'*iter* di definizione delle procedure deliberative e un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati.

La Sezione IV, d'altro canto, pone specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, prescrivendo che la banca approvi e riveda con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento² ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa di Vigilanza.

In particolare, l'obiettivo del presente documento è quello di disciplinare:

- i. le procedure deliberative di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati;
- ii. le politiche dei controlli interni al fine di disciplinare gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative.

¹Adottate in attuazione dell'art. 53 comma 4 del d. lgs. 385/93 (TUB) ed in conformità della delibera CICR n. 277 del 29.07.2008.

² Parte integrante del più ampio corpo normativo predisposto dalla Banca al fine di monitorare e prevenire i rischi inerenti ai conflitti di interesse. In particolare, si fa riferimento alle seguenti Policy e/o Procedure e/o Regolamenti adottati dalla Cassa di Risparmio di Fermo:

- Policy per la gestione delle operazioni personali;
- Policy per la gestione dei conflitti di interesse;
- Regolamento Market Abuse;
- Regolamento sui flussi informativi;
- Politiche di remunerazione;;
- Funzionigramma;
- Codice etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale. Le modifiche apportate al Regolamento sono comunicate all'Assemblea dei soci.

Nella formulazione dei pareri citati, l'Amministratore Indipendente ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo, ciascuna secondo le proprie competenze. In particolare:

- la Funzione Compliance verifica la conformità delle procedure e delle politiche di cui al presente Regolamento alle finalità e contenuti della normativa di riferimento;
- la Funzione di Risk Management verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica della Banca.

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza, la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente Regolamento.

Il Regolamento è pubblicato nel sito Internet della Banca e nella Intranet aziendale per essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Banca.

2. Contesto normativo di riferimento

I rischi derivanti da operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse sono disciplinati, principalmente, dalle seguenti fonti normative:

- Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V);
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- Principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- Artt. 2391, 2391 bis e 2634 del Codice Civile;
- Artt. 53, 67, 136 e 137 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB);
- Artt. 113 Ter, 114, 115, e 154 Ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF);
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020;
- Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti dei soggetti collegati di cui alla Parte III, Capitolo 11, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013;
- "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", Circolare n. 155 del 18/12/1991 – 15° aggiornamento del 19 marzo 2013;

3. Definizioni

Operazioni con Soggetti Collegati.

Ai sensi della vigente normativa, per "operazione con Soggetti Collegati" si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Sono escluse dal novero delle Operazioni con Soggetti Collegati e, conseguentemente, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- i. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi sia alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione applicabili alla Banca in attuazione del TUB nella versione pro tempore vigente;
- ii. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza.

Fermo tutto quanto appena precisato, alla luce dell'operatività della Banca, sono da ricomprendere nel perimetro delle operazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni di credito (finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine, etc.);
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.);
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- operazioni su immobili (compravendita, locazione passiva/attiva);
- impieghi di tesoreria/operazioni di provvista, incluse operazioni di raccolta da clientela;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- assunzione/distacco di personale;
- operazioni di prestito sindacato³.

Soggetti Collegati

L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Parte Correlata

Ciascuno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

1. Esponente Aziendale	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende: <ul style="list-style-type: none"> • i componenti del Consiglio di Amministrazione, • i sindaci effettivi e supplenti, • il Direttore Generale (DG) e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale (ad esempio il Vice Direttore Generale, qualora fosse nominato ed il Direttore Centrale).
2. Partecipante al capitale della Banca	Il soggetto che detiene il controllo della Banca anche congiuntamente con altri o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca o che possieda una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (cfr. T.U.B. art. 19 e ssgg.)
3. Altri soggetti con poteri strategici	Il soggetto, diverso dal Partecipante in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati.
4. Soggetti Partecipati	Una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole. Nella fattispecie rientrano anche le società sulle quali la Banca detiene il pegno sulla maggioranza delle azioni e/o quote con diritto di voto.

Parte Correlata non finanziaria

Una Parte Correlata che eserciti, in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il Partecipante e la Parte Correlata di cui ai numeri 3) e 4) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina in tema di partecipazioni detenibili.

³ Un prestito sindacato (loan syndication) è un prestito che viene accordato a società che intendono indebitarsi più di quanto un singolo prestatore sia disposto a rischiare su un singolo debitore. In tal caso, più banche riunite in un "sindacato" (detto anche "pool bancario") si accordano per mettere a disposizione pro-quota il capitale, in modo che ognuna delle banche partecipanti si assuma una parte del rischio complessivo.

Soggetti Connessi

Sono considerati Soggetti Connessi ad una Parte Correlata:

5. Le società e le imprese costituite anche in forma non societaria controllate da una Parte Correlata, o nelle quali la Parte Correlata svolge funzioni di direzione, amministrazione o controllo.
6. I soggetti che controllano una Parte Correlata, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata.
7. Gli stretti familiari di una Parte Correlata. Nello specifico: - il coniuge non legalmente separato e il convivente della Parte correlata; - i figli e le persone a carico della Parte Correlata, del coniuge non legalmente separato o del convivente; - i parenti fino al secondo grado della Parte Correlata. Si ricorda che sono qualificati: Parenti di primo grado: • i figli (linea retta discendente) • i genitori (linea retta ascendente) Parenti di secondo grado • i fratelli e sorelle (linea collaterale) • i nonni (linea retta ascendente) • i nipoti (figli di figli; linea retta discendente) Tali soggetti sono censiti dalla Banca come Stretti familiari. Gli affini non rientrano nella nozione di “soggetti collegati”, tuttavia, gli affini fino al secondo grado di una Parte Correlata sono censiti come “stretti familiari” e le relative informazioni sono tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.
8. Le società o le imprese controllate dagli stretti familiari di una Parte correlata.
9. Un’entità nella quale un Esponente aziendale o un suo stretto familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Controllo

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne benefici dalle sue attività⁴. Sussiste il controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, ai sensi dell’art. art. 23 del TUB:

- nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ai sensi del quale sono considerate società controllate:
 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento;
- i casi in cui un soggetto è in grado di esercitare sulla società il controllo nella forma dell’influenza dominante vale a dire quando, salvo prova contraria, ricorra una delle seguenti situazioni:
 1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di competenza dell’assemblea ordinaria ex art. 2364 (e 2364-bis) del codice civile;
 2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a. la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b. il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

⁴ Ai fini del presente Regolamento, non rientra nella nozione di “controllo” il legame fra la Parte Correlata e la società in cui svolge funzioni di direzione, amministrazione o controllo.

- c. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
- d. l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo o che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed il controllo dell'entità è detenuto dal Consiglio di Amministrazione;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Controllo Congiunto

Il controllo congiunto è inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita o comunque di fatto, del controllo su un'attività economica di un'entità. In tal caso, si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Influenza Notevole

L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un'impresa, senza averne il controllo⁵.

L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; peraltro, non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite dalle Disposizioni di Vigilanza), lo scambio di personale dirigente, la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁵ Ai fini del presente Regolamento, non rientra nella nozione di "influenza notevole" il legame fra la Parte Correlata e la società in cui svolge funzioni di direzione, amministrazione o controllo.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Amministratore indipendente

Premesso che ai fini del Regolamento, sono considerati indipendenti gli amministratori non esecutivi che non siano controparte o Soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 12 dello Statuto della Banca e recepiti dal Progetto di governo societario. Il CdA, avuto riguardo per le specificità della Banca e tenuto conto del principio di proporzionalità, nomina un amministratore indipendente ed un supplente in caso di impedimento del primo a qualsiasi titolo o nel caso di conflitto di interesse nell'operazione o per ragioni che possano limitarne l'indipendenza di giudizio.

L'Amministratore indipendente ed il Supplente durano in carica un anno dalla data della nomina e cessano automaticamente con il venire meno della carica di amministratore; l'incarico è prorogabile. L'Amministratore indipendente e il Supplente devono informare tempestivamente il CdA in caso di eventi che determinino la perdita dei requisiti d'indipendenza di cui al precedente paragrafo.

Soggetti Art.136 TUB

Ciascuno dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 136 del TUB ed in particolare gli Esponenti aziendali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. Si precisa che la Banca ha stabilito di far rientrare nel perimetro in oggetto anche il coniuge non legalmente separato e il convivente della Parte correlata, i figli e le società controllate dall'esponente aziendale, o delle quali risulta titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio⁶.

Personale Rilevante

Il personale dipendente e i collaboratori aziendali, identificati dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Parte correlata ai sensi dell'art. 88 CRD IV

Ai fini dell'applicazione dell'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), si considera "parte correlata" all'Esponente Aziendale:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente, il figlio o genitore dell'Esponente;
- un'impresa nella quale l'Esponente o uno dei familiari di cui al precedente punto detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

4. Definizione del Perimetro dei Soggetti Collegati

4.1 Identificazione e Censimento

L'Ufficio Segreteria Generale, con il supporto della Funzione Gruppi, assicura l'identificazione e il censimento dei Soggetti Collegati, istituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco in cui sono censiti tutti i Soggetti Collegati (c.d. Registro dei Soggetti Collegati).

Ai fini del censimento dei Soggetti Collegati e dei Soggetti ex Art.136 TUB, l'Ufficio Segreteria Generale, raccoglie, archivia le dichiarazioni delle Parti Correlate relative alle relazioni intrattenute con i soggetti connessi. Successivamente, trasmette copia alla Funzione Gruppi, che avvalendosi delle fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (ad es. archivi, banche dati, centrale dei rischi, dossier Cerved, etc), provvede ad integrarle e raccordale in modo da riscontrare il perimetro delle suddette dichiarazioni ed, al contempo, acquisire e mantenere una visione completa di ogni fenomeno rilevante. Tale attività di approfondimento circa i potenziali conflitti di interesse

⁶ In un'interpretazione "estensiva" dell'art.136, per quanto riguarda in particolare il concetto di obbligazioni assunte "indirettamente", è possibile ipotizzare che, anche se l'esponente aziendale non sia parte formale del rapporto, ne sia il beneficiario sostanziale.

deve essere proattiva e svolta nel continuo. La Funzione Gruppi inoltre cura la registrazione sia in anagrafica che nel Registro dei Soggetti Collegati. Allo stesso scopo, l'Ufficio Segreteria Generale invia alla Funzione Gruppi le delibere riguardanti l'assunzione di partecipazioni da parte della Banca.

In assenza di eventi modificativi potenzialmente rilevanti che richiedano un aggiornamento immediato, con cadenza almeno annuale l'Ufficio Segreteria Generale acquisisce da ciascuna Parte Correlata una nuova dichiarazione contenete informazioni aggiornate sul perimetro dei soggetti connessi alla Parte Correlata.

Nello specifico, in relazione alla natura della controparte coinvolta nell'operazione, i menzionati soggetti vengono censiti e individuati nel Registro dei Soggetti Collegati attraverso l'attribuzione di uno o più dei seguenti codici:

CONTROPARTE	ATTRIBUTO
Soggetto Collegato	Art. 53
Affine entro il secondo grado di Parte Correlata	(Informazione a disposizione)
Soggetto ex Art. 136 TUB (coniuge e figli)	Art. 136
Società controllate da Soggetto ex Art. 136 TUB	Art. 136
Soggetto oggetto di informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate	IAS 24
Personale Rilevante	PR (Codice non previsto in anagrafica)
Parte correlata ai sensi dell'art. 88 CRD IV	Art. 88

La qualificazione di una controparte, attuale o potenziale, come Soggetto collegato è registrata anche nell'ambito del sistema informativo (Anagrafica Generale⁷) al fine di fornire immediata evidenza a tutte le Strutture della Banca, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, della sussistenza dei presupposti per l'attivazione di iter deliberativi specifici.

All'Amministratore Indipendente è demandato il compito di risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte correlata e/o di un Soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

4.2 Obblighi delle Parti Correlate , dei dipendenti della Banca e del Personale più Rilevante

Il Regolamento pone direttamente in capo alle Parti Correlate doveri di cooperazione e comunicazione nei confronti della Banca, in particolare al fine di agevolare l'identificazione dei relativi Soggetti Connessi. Nello specifico, le Parti correlate sono tenute a cooperare con la Banca allo scopo di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi. È dovere delle Parti correlate altresì comunicare tempestivamente all'Ufficio Segreteria Generale della Banca le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, che possano comportare integrazioni o modifiche del perimetro dei Soggetti collegati, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca. Le Parti correlate hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione ai propri Stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi o un loro Stretto familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 10% dei diritti di voto:

- a comunicare tempestivamente all' Ufficio Segreteria Generale le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite; in ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, le Parti correlate informano l'organo competente a deliberare circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni che li riguardano;
- ad informare tempestivamente la Banca di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti correlate.

L'Ufficio Segreteria Generale della Banca provvede a consegnare ai soggetti individuati quali Parti correlate copia del presente Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati, al momento del riconoscimento della qualifica. Sarà cura dell'Ufficio in questione trasmettere ai medesimi soggetti ogni modifica o aggiornamento della normativa interna di riferimento. Le parti correlate, a loro volta, hanno l'obbligo di rendere edotti i soggetti a loro connessi della normativa in materia e delle sue eventuali variazioni.

⁷ Si specifica che l'informativa relativa al Personale più Rilevante (PR) non è presente in Anagrafica Generale (AG) ma solamente nel Registro dei Soggetti Collegati.

L'Ufficio Segreteria Generale, ogni qualvolta necessario e, comunque, con cadenza almeno annuale (di norma, dopo l'Assemblea dei soci), provvede a raccogliere le dichiarazioni delle Parti Correlate debitamente compilati.

Le dichiarazioni sopra illustrate non esonerano gli Amministratori delle società dall'assolvere agli obblighi di cui all'art. 2391 c.c..

I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione, anche quale presidio di controllo di primo livello, hanno l'obbligo di accertarsi preventivamente, tramite le evidenze presenti in procedura Anagrafe, se la controparte di tale operazione rientri nella categoria dei Soggetti collegati.

Ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse si possono ravvedere anche nei confronti di taluni dipendenti dell'Istituto, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività, che la Banca individua nella categoria del "Personale più rilevante".

I soggetti rientranti nella suddetta categoria sono tenuti a dichiarare e comunicare per iscritto all'Ufficio Segreteria Generale della Banca eventuali situazioni di interesse nelle operazioni presentate, richieste, proposte o semplicemente portate all'attenzione della Banca. In relazione a dette operazioni, i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante devono astenersi dall'assumere qualsivoglia decisione o valutazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi escluse da tale fattispecie, tutte le operazioni creditizie, e relative condizioni, riservate al personale dipendente rientranti fra quelle disciplinate dai vari accordi aziendali.

La Parte correlata ed i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante saranno responsabili nei confronti della Banca di qualsivoglia danno derivante dalla violazione degli obblighi di informativi previsti nel presente Regolamento.

5. Limiti prudenziali e Livelli di propensione al rischio

5.1 Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. stabilisce, con apposita delibera annuale ovvero nell'ambito del Risk Appetite Framework, livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative della Banca. In particolare, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere comunque contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri:

Parti correlate non finanziarie (e soggetti connessi)	Limiti prudenziali
Esponente aziendale	5%
Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	5%
"Altri partecipanti" e parti correlate diverse dai partecipanti (ad esempio: soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali)	7,5%
Altri Parte correlate (ad esempio: Soggetti "Partecipati" sottoposti a controllo o influenza notevole)	15%

"Altre" Parti correlate (e soggetti connessi)	Limiti prudenziali
Esponente aziendale	5%
Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	7,5%
"Altri partecipanti" e parti correlate diverse dai partecipanti (ad esempio: soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali)	10%
Altri Parte correlate (ad esempio: Soggetti "Partecipati" sottoposti a controllo o influenza notevole)	20%

Con riferimento alle modalità di calcolo dei limiti, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengano conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

5.2 Livello complessivo di propensione al rischio

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, inoltre, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il livello di propensione al rischio della Banca, intesa quale misura massima delle Attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

In tale contesto, tenuto conto del profilo strategico e delle caratteristiche organizzative della Banca, il Consiglio di Amministrazione definisce il menzionato livello di propensione con un'apposita delibera annuale ovvero nell'ambito del Risk Appetite Framework

Eventuali superamenti di tale misura massima, connessi all'assunzione di nuove Attività di rischio, sono consentiti esclusivamente ove le medesime Attività di rischio siano assistite da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

5.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti definiti nel precedente paragrafo 5.1 dovessero essere superati, le attività di rischio assunte devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, CdA, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza dal superamento del limite, un piano di rientro. Il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

6. Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati

6.1 Premessa

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono procedure deliberative diverse per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati in ragione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime. Pertanto, la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. adotta procedure deliberative diversificate per le seguenti tipologie di operazioni:

- I. operazioni di maggiore rilevanza;
- II. operazioni di minore rilevanza;
- III. operazioni rientranti nei casi di esenzione:
 - a. operazioni di importo esiguo;
 - b. operazioni ordinarie;
 - c. operazioni rientranti in una delibera-quadro;
- IV. operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex articolo 136, TUB⁸;
- V. operazioni compiute con il Personale Rilevante ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Per il calcolo del valore delle operazioni ai fini delle soglie di rilevanza, sono cumulate le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse con il medesimo Soggetto Collegato.

⁸ In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, il presente Regolamento disciplina, altresì, le operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini della Circolare 285, ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 2391 del cod.civ. e 136 del TUB

In caso di operazioni pluriennali, si considera il valore complessivo dell'impegno assunto alla conclusione dell'operazione, anche se il costo o l'esborso avviene in esercizi diversi.

6.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini dell'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, la Banca tiene conto di specifici profili di natura qualitativa dell'operazione, oltre ad adottare un criterio quantitativo legato all'indice di rilevanza del controvalore, come definito dalle Disposizioni di Vigilanza. In tal senso sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore sia superiore alla soglia stabilita del 5% dei fondi propri.

Rientrano nell'ambito delle operazioni di maggior rilevanza, indipendentemente dall'importo, le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Sono da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza identificata.

6.3 Operazione di minore rilevanza

La Banca considera di minore rilevanza le operazioni compiute con soggetti collegati il cui controvalore è pari o inferiore al 5% dei fondi propri.

6.4 Operazioni rientranti nei casi di esenzione

La Banca prevede procedure deliberative semplificate, che derogano - in tutto o in parte - alla disciplina prevista per le Operazioni con Soggetti Collegati, nei casi di seguito rappresentati.

6.4.1 Operazioni di importo esiguo

La Banca considera di importo esiguo le operazioni compiute con soggetti collegati il cui controvalore è inferiore al a Euro 150.000,00.

6.4.2 Operazioni ordinarie

Sono considerate operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria attività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per la loro definizione la Banca valuta il carattere ordinario delle operazioni sulla base congiunta dei seguenti elementi:

- a. l'oggetto dell'operazione: sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del business aziendale; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti bancari tipici. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi. Nello Specifico si fa riferimento:
 - ad operazioni pubblicizzate nei fogli informativi;
 - a singoli prodotti o prodotti c.d. a pacchetto offerti alla generalità della clientela o a specifiche categorie socio-economiche;
 - ad operazioni regolate da contratti della Banca standardizzati e pubblicati nella intranet aziendale.
- b. la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca: sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);
- c. la dimensione dell'operazione: sono operazioni ordinarie quelle che hanno una dimensione nel loro ammontare complessivo, inferiore al limite di euro 1.500.000
- d. la tipologia della controparte: sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);

- e. la classificazione del rapporto: non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti deteriorati, come individuate nel Regolamento del Credito;
- f. i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo (c.d. “condizioni di mercato”): sono operazioni ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate, aventi medesimo rating, per operazioni di corrispondente natura, entità, durata e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge, a condizioni contrattuali standardizzate..

Non si considerano dunque ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarità dell’operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse richiamano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarità evidenziando i necessari riferimenti interni.

6.4.3 Operazioni rientranti in una delibera-quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni del paragrafo 7.4.2.

Le delibere quadro hanno efficacia non superiore ad un anno e devono contenere:

- a) riferimenti ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- b) tutti gli elementi informativi delle operazioni cui fanno riferimento;
- c) il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione delle stesse;
- d) un’adeguata illustrazione delle condizioni dell’operazione, idonea a far rilevare la convenienza della stessa.

Le delibere quadro possono avere ad oggetto esclusivamente le seguenti operazioni:

- a) operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata annualmente);
- b) operazioni rientranti nell’ambito di altri “accordi quadro” (con consorzi o cooperative di garanzia, società di leasing, società di credito al consumo e di factoring, altri intermediari finanziari e soggetti con i quali sia conclusa una convenzione qualificabile come “accordo quadro”), intesi come gli accordi nell’ambito dei quali è destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell’approvazione del presente Regolamento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all’approvazione dello stesso;
- c) operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela.

L’Ufficio Segreteria Generale e le U.O. interessate determinano se le operazioni loro comunicate ai sensi del presente paragrafo possono rientrare nell’iter delle “delibere quadro”.

Ove un’operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una “delibera quadro”, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest’ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti collegati.

6.5 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 136 TUB

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 136, TUB, si applicano le procedure deliberative previste al paragrafo 7.5 del presente Regolamento.

6.6 Operazioni compiute con il Personale Rilevante ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interesse si possono ravvedere anche nei confronti di taluni dipendenti dell'Istituto, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività, che la Banca individua nella categoria del "Personale più rilevante" così identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

I soggetti rientranti in tale categoria, come specificato nel paragrafo 4.2, sono tenuti a dichiarare e comunicare per iscritto all'Ufficio Segreteria Generale eventuali situazioni di interesse, diretto o indiretto, nelle operazioni (di qualsiasi natura) presentate, per le quali devono astenersi dall'assumere qualsivoglia decisione o valutazione.

7 Procedure deliberative e definizione dell'iter

Il presente paragrafo del Regolamento disciplina le procedure deliberative in tema di Operazioni con Soggetti Collegati della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., rispetto alle quali si applicano le procedure deliberative diversificate a seconda che si tratti di operazioni di maggior rilevanza; operazioni di minor rilevanza; operazioni rientranti nei casi di esenzione; operazioni rientranti anche nei casi di cui all'articolo 136, TUB e operazioni compiute con il Personale più rilevante identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

7.1 Fase preliminare

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria in ordine ad un'Operazione con Soggetti Collegati (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito: l'Ufficio Crediti)⁹:

- verificano l'eventuale presenza del soggetto beneficiario dell'operazione nel registro dei Soggetti Collegati; qualora la controparte non sia presente nel registro dei Soggetti Collegati, ma sussista (da elementi istruttori) un'evidenza che porta a ritenere la controparte Soggetto Collegato, viene interessato l'Ufficio Segreteria Generale e la Funzione Gruppi per la verifica e l'aggiornamento del registro stesso;
- richiedono alla Direzione Crediti / Ufficio Crediti, supportati se del caso dalla Funzione di Risk Management, la verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuati, se l'Operazione comporta l'assunzione di attività di rischio. Qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- identificano la tipologia dell'Operazione con Soggetti Collegati e valutano se si tratti di operazione di maggiore o minore rilevanza ovvero di una operazione rientrante nei casi di esenzione o di procedura ex art. 136 TUB, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire.

In caso di dubbio sulla qualificazione o sugli importi, che comporti l'applicazione di un diverso iter deliberativo o di un caso di esenzione, l'Amministratore Indipendente potrà essere interpellato in proposito in sede di istruttoria.

Le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione, devono essere chiaramente presentate come tali all'Organo deliberante e devono essere indicati gli elementi sulla base dei quali sono ritenute tali e sulla base dei quali sono ritenute a maggiore o a minore rilevanza.

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo e dai paragrafi seguenti si applicano alla fase di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

7.2 Operazioni di maggior rilevanza

7.2.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Nel caso di operazioni di maggior rilevanza, l'Amministratore Indipendente deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive

⁹ Nel caso di operazioni di credito con un Soggetto Collegato, proposte dalle Agenzie/Filiali, è necessario che in corso di istruttoria il proponente comunichi la circostanza all'Ufficio Crediti, il quale, anche con l'ausilio di altre U.O., procede ad effettuare le analisi previste dal presente paragrafo, volte a classificare l'operazione ed a definirne il corretto iter.

dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo da seguire, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

Pertanto, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria devono predisporre nei confronti dell'Amministratore Indipendente una specifica relazione, completa e tempestiva sull'operazione, che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte (correlazione in caso di Soggetti connessi) e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, l'importo, le caratteristiche, le modalità esecutive dell'operazione e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. Questi ultimi sono tenuti a fornire ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

L'Amministratore Indipendente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare. In questi specifici casi, i soggetti proponenti avranno il compito di svolgere ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle lacune o inadeguatezze evidenziate dall'Amministratore Indipendente.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Banca o può avvalersi di esperti esterni indipendenti, a spese della Banca, entro i limiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza, viene inoltrata la richiesta al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

7.2.2 Fase deliberativa

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, a cui sono trasmessi il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura dell'Amministratore Indipendente e, se espresso, dal Collegio Sindacale, delibera in merito all'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte dell'Amministratore Indipendente e/o dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte dell'Amministratore Indipendente e/o dal Collegio Sindacale.

La delibera delle Operazioni con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell'Amministratore Indipendente.

Eventuali operazioni deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dell'Amministratore Indipendente e/o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

7.3 Operazioni di minor rilevanza

7.3.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Nel caso di operazioni di minor rilievo, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria devono predisporre nei confronti dell'Amministratore Indipendente una specifica relazione, completa e tempestiva sull'operazione, che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte (correlazione in caso di Soggetti connessi) e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, l'importo, le caratteristiche, le modalità esecutive dell'operazione e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. Questi ultimi sono tenuti a fornire ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

L'Amministratore Indipendente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Banca o può avvalersi di esperti esterni indipendenti, a spese della Banca, entro i limiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

7.3.2 Fase deliberativa

La competenza a deliberare in merito alle operazioni di minor rilievo è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe interno (c.d. "Poteri di Delegati"). Si precisa che per le operazioni relative a concessioni di finanziamenti, l'Organo minimo deliberante è il Responsabile Ufficio Crediti.

L'organo deliberante, tenuto conto del parere preventivo redatto dall'Amministratore Indipendente, delibera in merito all'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte dall'Amministratore Indipendente, l'organo deliberante è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte dall'Amministratore Indipendente.

La delibera delle Operazioni con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dall'Amministratore Indipendente.

7.4 Operazioni rientranti nei casi di esenzione

7.4.1 Operazioni di importo esiguo

Nel caso di operazioni di importo esiguo, non si applicano le procedure deliberative previste dai Paragrafi 7.2 e 7.3. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe interno (c.d. "Poteri di Delegati"). Si precisa che per le operazioni relative a concessioni di finanziamenti, l'Organo minimo deliberante è il Responsabile Ufficio Crediti.

L'esenzione dagli iter deliberativi (previsti nei paragrafi 7.2 e 7.3) per l'esiguità dell'importo ricomprende anche le commissioni ed i tassi a cui l'operazione viene conclusa, in considerazione della modesta entità dell'operazione a cui si fa riferimento.

Pur nel rispetto del limite stabilito, laddove nel corso dello stesso esercizio, alla medesima parte correlata siano attribuibili più operazioni qualificate come d'importo esiguo ma che eccedono, nel loro ammontare complessivo, rispettivamente il limite di euro 150.000, cessano di avere applicazione le esenzioni e deroghe previste nel presente paragrafo e si torna ad applicare la procedura prevista dai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.

7.4.2 Operazioni rientranti in una delibera-quadro

Ciascuna delibera-quadro deve essere approvata secondo l'iter previsto dal presente Regolamento (Par. 7.1, 7.2 e 7.3). Al fine di individuare la procedura applicabile, si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate su base annuale.

Le singole Operazioni con Soggetti Collegati, compiute a valere su delibere-quadro identificate a norma del paragrafo 6.4.3 non sono assoggettate alle procedure previste dai paragrafi da 7.1 a 7.3 del presente Regolamento.

Qualora in sede di negoziazione o attuazione, l'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, presenti delle caratteristiche peculiari che non rientrano tra quelle deliberate, alla stessa si applicheranno le regole generali.

In ogni caso, devono essere garantiti i flussi informativi definiti al successivo paragrafo 11.

7.4.3 Operazioni ordinarie

L'Operazione con Soggetti Collegati che è stata qualificata come ordinaria può essere compiuta dai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe interno (c.d. "Poteri di Delegati"), senza seguire le procedure previste dai paragrafi da 7.1 a 7.3 del presente Regolamento. Per le operazioni relative a concessioni di finanziamenti, l'Organo minimo deliberante è il Responsabile Ufficio Crediti.

In ogni caso vanno adeguatamente documentati, nella delibera o nella documentazione a supporto della decisione assunta dall'organo deliberante, gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi sopra richiamati.

Devono inoltre essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti al successivo paragrafo 11.

7.5 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano anche esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136, TUB, laddove le stesse ricadano anche nell'ambito di applicazione del medesimo articolo, la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. applica le procedure come di seguito descritte.

Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Alla fase istruttoria (o pre-deliberativa) si applicano le disposizioni dettate dai precedenti paragrafi 7.2.1 e 7.3.1, relative alle Operazioni di maggiore rilevanza e alle Operazione di minore rilevanza (ad esclusione del rilascio del parere preventivo da parte dell'Amministratore Indipendente).

All'Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, da uno o più esperti di propria scelta. L'amministratore Indipendente individua eventuali lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'amministratore Indipendente è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi deliberanti e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Fase deliberativa

Fermo restando l'obbligo in capo all'Esponente aziendale interessato di dare tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi 136 del TUB e dell'art. 2391 cod.civ. – precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata – prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato, valutando altresì se l'operazione costituisca un'obbligazione, anche solo indiretta, dell'Esponente aziendale.

La delibera, come stabilito dal citato articolo 136, TUB deve essere assunta all'unanimità dell'organo di amministrazione con l'esclusione dal voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Confermato quanto disposto dal paragrafo 7.4 (“Operazioni rientranti nei casi di esenzione”), in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (“Obbligazioni sugli esponenti bancari”), l'operazione viene portata direttamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, non essendo necessaria la trasmissione dell'informativa e l'acquisizione del parere preliminare degli Amministratore Indipendente.

La delibera, tuttavia deve fornire:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

7.6 Operazioni con il Personale Rilevante ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

In conformità alle disposizioni della Circolare 285 ed in applicazione del principio di proporzionalità, la Banca adotta specifici presidi di gestione delle situazioni di conflitto di interessi – con particolare riferimento a quelle connesse all'attività di concessione di finanziamenti – che possono insorgere in capo al Personale più rilevante, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in considerazione dell'impatto che la relativa attività ha o può avere sul profilo di rischio della Banca

A tal fine, oltre agli obblighi previsti dal Paragrafo 4.2 in capo al Personale rilevante, la Banca stabilisce che la competenza deliberativa minima, nelle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere nei confronti di tali soggetti, è attribuita al Direttore Generale.

Possono considerarsi escluse da tali fattispecie, (a titolo esemplificativo e non esaustivo) tutte le operazioni creditizie, e relative condizioni, riservate al personale dipendente rientranti fra quelle disciplinate dai vari accordi aziendali.

8 Operazioni Urgenti

In conformità a quanto previsto dell'art. 17 dello Statuto e nel rispetto della Circolare n.285/13, specificatamente Parte Terza, Cap. 11, Sez. III, par. 3.7.4., gli obblighi procedurali di cui al Paragrafo 7 non si applicano alle operazioni che rivestono carattere di urgenza.

In tali casi la sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (in alternativa dell'Amministratore Delegato), gli altri organi (CdA, CE/AD e Collegio Sindacale) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché l'Amministratore Indipendente, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, è necessario predisporre un'informativa (con frequenza annuale) verso l'Amministratore Indipendente, idonea a consentire un adeguato monitoraggio ed eventuali interventi correttivi.

9 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione con Soggetti collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui al Paragrafo 7 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

10 Prestiti concessi agli Esponenti aziendali e alle loro Parti correlate ai sensi dell'art. 88 CRD IV

L'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva (UE) 2013/36 (c.d. CRD IV), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V), prevede che *“i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione¹⁰ e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta”*, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti connessi definiti nel presente Regolamento (si veda il Paragrafo 3 – Definizioni).

I dati e la documentazione relativi ai prestiti concessi¹¹ agli Esponenti aziendali e alle loro Parti Correlate ai sensi dell'art. 88 CRD IV devono essere adeguatamente documentati e messi a disposizione eventuali richieste dell'Autorità di vigilanza. A tal fine, la Banca provvede a censire le Parti Correlate ai sensi dell'art. 88 CRD IV, con le modalità di cui al Paragrafo 4.1.

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti ad osservare, anche ai fini della disciplina in discorso, i doveri di cooperazione e comunicazione nei confronti della Banca di cui al Paragrafo 4.2, allo scopo di agevolare l'identificazione delle loro Parti correlate ai sensi dell'art. 88 CRD IV.

11 Politiche dei Controlli Interni

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e individua i soggetti competenti a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A tal fine, attribuisce ai Responsabili delle U.O. coinvolte, alla Funzione Risk Management, alla Funzione Compliance, alla Funzione Internal Audit e all' Amministratore Indipendente i seguenti compiti.

- i Responsabili delle U.O. coinvolte, anche con l'ausilio del sistema informativo, degli archivi e delle banche dati a disposizione, assicurano il rispetto del Regolamento in tutte le sue fasi per le operazioni di loro competenza come definite dalla normativa aziendale in vigore;
- L'Ufficio Segreteria Generale ha il compito di archiviare tutte le Operazioni effettuate con soggetti collegati

¹⁰ La Banca d'Italia ha precisato che per “membri dell'organo di gestione”, ai fini della citata normativa, s'intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

¹¹ Si precisa che gli obblighi di documentazione riguardano non solo la prima concessione del credito, ma anche revisioni, rinnovi e revoche.

- classificate di volta in volta con l'ausilio delle U.O. coinvolte;
- la Funzione Risk Management nell'ambito dei controlli di secondo livello, cura la verifica della misurazione dei rischi (anche di mercato) sottostanti alle relazioni con i soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti definiti nelle politiche interne. Inoltre, riferisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'andamento e all'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
 - la Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - la Funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.
 - L'Amministratore Indipendente svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ.. Il Collegio Sindacale valuta, inoltre, il rispetto del presente Regolamento in occasione dell'approvazione delle singole operazioni poste in essere dalla Banca.

A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. In ogni caso gli Amministratori e i dirigenti strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

12 Flussi informativi

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono destinatari di specifici flussi informativi trimestrali come di seguito riportate:

- A. L'Ufficio Segreteria Generale predispose un'informativa denominata "Operazioni con soggetti collegati", riportante gli estremi delle operazioni eseguite da ciascun organo deliberante in termini di importo, natura delle stesse e controparte, relativamente a:
- Operazioni di maggiore rilevanza;
 - Operazioni di minore rilevanza con evidenza di quelle approvate con parere negativo dell'Amministratore indipendente;
 - Delibere quadro e operazioni messe in atto in base a tali delibere.
 - in forma aggregata:
 - numero e importo delle Operazioni di importo esiguo;
 - numero e importo delle Operazioni considerate ordinarie.
- B. La Funzione Risk Management predispose un resoconto pubblicato all'interno del documento trimestrale denominato "Relazione Rischi" nel quale vengono riportate le risultanze dell'accertamento nel continuo del rispetto dei limiti di propensione al rischio stabiliti, nonché l'ammontare complessivo e individuale dell'esposizione nei confronti dei soggetti collegati.

L'Ufficio Segreteria Generale gestisce e conserva l'elenco delle Delibere assunte con parere negativo dell'Amministratore indipendente o del Collegio Sindacale, nonché di quelle deliberate con procedura d'urgenza per le quali gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo o l'Amministratore indipendente abbiano rilevato la non sussistenza dell'urgenza, per la comunicazione delle stesse all'Assemblea da effettuarsi almeno annualmente.

I flussi informativi del presente articolo rientrano nel “Regolamento dei flussi informativi” del Progetto di Governo Societario.

13 Obblighi informativi in bilancio

Il bilancio della Società deve contenere tutte le informazioni atte a evidenziare che la situazione patrimoniale-finanziaria della Banca e il suo risultato economico possono essere stati alterati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni poste in essere con tali controparti; a tal fine è previsto che, in ottemperanza ai principi contabili internazionali, siano inserite nel bilancio informazioni sulla natura delle relazioni con le parti correlate, sulle caratteristiche delle operazioni e sui saldi in essere. Tali informazioni devono includere almeno i seguenti dati:

- a) l’ammontare delle operazioni;
- b) l’ammontare dei saldi patrimoniali in essere;
- c) le condizioni e i termini contrattuali, incluse le eventuali garanzie esistenti;
- d) i dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- e) gli accantonamenti per crediti dubbi relativi all’ammontare dei saldi in essere;
- f) le perdite rilevate nell’esercizio per i crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

Le suddette informazioni devono essere indicate separatamente per ciascuna categoria di parti correlate.